



Istituto Comprensivo Statale Maida (CZ)

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida

Via Ottorino De Fiore - 88025 Maida (CZ)

C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790

e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016

Regolamento recante disposizioni sulla Vigilanza degli Alunni (Allegato al Regolamento di Istituto)

Si forniscono alle SS.LL. alcune misure organizzative tese ad impedire ovvero a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso degli stessi nell'edificio fino al raggiungimento della rispettiva aula;
3. nel corso dell'intervallo/ricreazione;
4. durante il tragitto, "vigilato", aula uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
5. con riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
6. durante il tragitto scuola - palestra - atrio e viceversa;
7. nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione e/o connessi alla partecipazione ad attività sportive, culturali ed artistiche.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tale proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, nuovo CCNL Scuola che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c. c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Rientrano in questa casistica gli alunni minori di 14 anni.

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass.civ., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal relativo Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano e/o, eventualmente, pomeridiano, in occasione dello svolgimento di attività progettuali extracurricolari, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che, presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Dell'ingresso anticipato e di eventuali danni cagionati dagli alunni a se stessi o ad altri sono responsabili i collaboratori scolastici. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi atri fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di dieci minuti a ridosso della 2^a ora di lezione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti della 2^a ora, permanendo sulla porta dell'aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsene, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

4. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun varco di uscita dall'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino al varco di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

E' pertanto, assolutamente escluso che siano i genitori degli alunni a prelevare i rispettivi figli all'ingresso degli atri, se non addirittura direttamente dalle aule. L'inosservanza di detto divieto comporta la responsabilità, sul piano disciplinare, dei collaboratori scolastici e dei docenti.

Il Direttore SGA sarà parimenti responsabile ove non sia in grado di dimostrare di aver diligentemente vigilato sull'osservanza del divieto medesimo.

5. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal personale assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - PALESTRA - SALONE ATRIO E VICEVERSA.

Durante il tragitto aula - palestra - atrio e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione fisica, coadiuvato, nell'accompagnamento della scolaresca, da un collaboratore scolastico.

7. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE E/O CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI ED ARTISTICHE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione e/o connessi alla partecipazione ad attività sportive, culturali ed artistiche dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92), fatte salve eventuali deroghe per progetti speciali. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito, in alcun momento, abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle predette disposizioni.